



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica - UNAR – C.F. 80188230587, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, legalmente rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Mattia Peradotto, domiciliato per la carica presso la sede dell'UNAR

E

La Città Metropolitana di Firenze con sede in Firenze, Via Cavour n. 1 - C.F. 80016450480, legalmente rappresentata per la firma del presente atto dal Dirigente Gare Contratti Espropri, ambito Politiche sociali Otello Cini, domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana, giusta delega conferita con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10/08/2021

di seguito denominati anche collettivamente "le Parti"

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, secondo il quale sussiste la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stabilire accordi o convenzioni attraverso i quali coordinare l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività";

VISTO il Regolamento europeo 2016/679 ed il D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che disciplina il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti pubblici per le proprie finalità istituzionali

PREMESSO CHE

1. l'UNAR, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, svolge attività di promozione della parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni razziali anche attraverso "la promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze [...]", così come previsto dall'art. 7, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 215/2003 istitutivo dell'Ufficio;
2. l'art. 1 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 ribadisce l'importanza di disporre "le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

3. l'interesse istituzionale dell'UNAR affinché non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica che si sostanzia nel trattamento differenziato di un individuo o di un gruppo di individui a causa dei suoi/loro tratti somatici, dell'appartenenza culturale, religiosa e di quella linguistica;
4. l'UNAR, in coerenza con i propri compiti istituzionali, intende promuovere iniziative integrate di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche legate al contrasto del razzismo, intolleranza e xenofobia;
5. il 21 marzo di ogni anno ricorre la celebrazione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale", indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che in tale occasione l'UNAR indice la "Settimana di azione contro il razzismo", giunta alla sua XX edizione (18 – 24 marzo 2024), durante la quale realizza iniziative integrate di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche legate al contrasto del razzismo e delle discriminazioni;
6. sulle politiche della lotta al razzismo e alle discriminazioni l'UNAR e le Città Metropolitane di Firenze, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, hanno avviato una proficua collaborazione nel corso del seminario residenziale svoltosi a Pollica nel mese di settembre 2023 in collaborazione con UNESCO e ICCAR e nell'ambito del workshop on line sul programma europeo CERV;
7. nell'ambito del percorso già avviato l'UNAR intende rafforzare il rapporto con le Città Metropolitane coinvolgendole nell'organizzazione di un evento celebrativo in occasione della Giornata del 21 marzo, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della lotta al razzismo e alla xenofobia, con particolare attenzione alle giovani generazioni;
8. con lettera del 9 febbraio 2024 l'UNAR ha invitato le Città Metropolitane ad aderire alla celebrazione del 21 marzo 2021;
9. la Città Metropolitana di Firenze ha manifestato l'interesse a partecipare all'iniziativa organizzando l'evento meglio descritto nella proposta acquisita al prot. DPO 1500 del 5 marzo 2024 corredata di preventivo economico;
10. il progetto presentato dalla Città Metropolitana di Firenze è stato positivamente valutato e che le spese per la realizzazione dello stesso graveranno sul cap. 537 "Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica", Centro di responsabilità 8 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2024;
11. con determina a contrarre del 26 febbraio 2024 è stata avviata la procedura finalizzata a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Tutto ciò premesso,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse ed i documenti ivi richiamati, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Principi generali

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti tra l'UNAR e la Città Metropolitana di Firenze per la realizzazione dell'iniziativa "Contro il razzismo...c'è da pedalare", le cui attività sono dettagliate nella scheda progettuale (all. A). Le Parti si impegnano a conseguire gli obiettivi previsti dal presente Accordo nei tempi prefissati.

Articolo 3

Finalità e oggetto

Il presente Accordo disciplina lo svolgimento di attività volte a favorire la cultura del rispetto e dei valori sociali finalizzati all'inclusione di tutte le persone per la prevenzione ed il contrasto al razzismo, all'intolleranza e alla xenofobia, anche in ottica intersezionale, sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso attività educative, culturali, artistiche e sportive.

Il progetto "Contro il razzismo...c'è da pedalare" prevede momenti di incontro, confronto e dibattito sul tema della lotta al razzismo nelle istituzioni e nel mondo dello sport, in particolare quello del ciclismo.

Articolo 4

Decorrenza, efficacia e durata

Il presente Accordo avrà decorrenza ed efficacia dal giorno successivo a quello di comunicazione alla Città Metropolitana dell'avvenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del medesimo Accordo e terminerà il 24 marzo 2024.

Articolo 5

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, l'UNAR mette a disposizione risorse finanziarie nella misura massima di euro 7.261,02 (settemiladuecentosessantuno/02) a valere sul capitolo 537 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2024 e da intendersi fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i. in quanto soggette a rendicontazione.

La Città Metropolitana di Firenze si impegna a contribuire con proprie risorse finanziarie, pari alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

differenza tra il costo complessivo dell'evento fissato in euro 8.161,80 (ottomilacentosessantuno/80) e il rimborso messo a disposizione dall'UNAR, fino alla cifra massima di euro 900,78.

L'importo di euro 7.261,02 verrà erogato dall'UNAR in unica soluzione, al termine delle attività e dietro richiesta di rimborso da parte del legale rappresentante della Città Metropolitana di Firenze, con allegata la seguente documentazione:

- formale richiesta di rimborso;
- relazione conclusiva sulle attività svolte;
- rendicontazione finale di tutte le spese effettivamente sostenute, corredata da idonea documentazione giustificativa.

La rendicontazione delle spese sostenute e la conseguente richiesta di rimborso dovranno avvenire **entro e non oltre il 31 maggio 2024**.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: **unar@pec.governo.it**.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica, controllo contabile e approvazione della documentazione giustificativa da parte dell'UNAR.

A tal fine, la Città Metropolitana di Firenze dichiara di assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, a tal fine comunica il seguente conto di tesoreria n. 60436 presso la Tesoreria Unica di Firenze della Banca d'Italia, intestato alla Città Metropolitana di Firenze.

Articolo 6

Impegni delle parti

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'UNAR si impegna al pagamento dell'importo di cui all'articolo 5 secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.

Le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.

La Città Metropolitana si impegna a svolgere tutte le attività previste nel predetto progetto secondo le modalità ed i tempi specificati nella scheda progettuale e nel piano finanziario.

La Città Metropolitana assume nei confronti dell'UNAR piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato all'UNAR e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

La Città Metropolitana è responsabile nei confronti dell'UNAR anche per i danni causati da eventuali partner di progetto. In ogni caso, il soggetto attuatore manleverà e terrà indenne l'UNAR da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

La Città Metropolitana si impegna a manlevare l'UNAR da eventuali pretese o contestazioni da parte di terzi aventi ad oggetto eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali in qualsiasi modo derivanti dalle attività di competenza del soggetto medesimo.

La Città Metropolitana s'impegna, altresì, a rimborsare all'UNAR tutti gli importi che lo stesso abbia indebitamente percepito, a qualsiasi titolo, rispetto al presente Accordo.

Articolo 7

Modifiche alla Convenzione

Le Parti in qualsiasi momento possono concordare mediante accordo scritto, le modifiche e le integrazioni che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività ivi previste. Non è ammessa alcuna intesa verbale tra le Parti.

Articolo 8

Referenti

Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dalla presente Convenzione:

- a) per l'UNAR, la dott.ssa Monica Carletti, in qualità di Responsabile unico del procedimento;
- b) per la Città Metropolitana di Firenze, la dott.ssa Alda Lara Fantoni in qualità di Referente del progetto.

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra designato, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

Articolo 9

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto legislativo 101/2018, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto di norme di sicurezza.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.13 del decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Articolo 10

Trasparenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Le informazioni relative alla presente Accordo, così come disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sono pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su quello dell'UNAR.

Articolo 11

Foro competente

Per tutte le controversie, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione delle singole clausole o della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

marzo 2024

Per l'UNAR
Il Direttore Generale
dott. Mattia Peradotto

Per la Città Metropolitana di Firenze
Il Legale rappresentante
dott. Otello Cini